



EDISU Piemonte - Regolamento delle procedure di accertamento sulle domande presentate per ottenere i benefici erogati da EDISU Piemonte

CAPITOLO I ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

Introduzione

EDISU Piemonte, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte è un ente strumentale dalla Regione Piemonte, istituito con legge regionale 18 marzo 1992 n.16 (modificata **con legge regionale 29 settembre 2014 n.10**) **con l'obiettivo di favorire l'accesso e il proseguimento degli studi universitari a favore degli studenti capaci e meritevoli** ancorché privi di mezzi economici, nell'ambito delle competenze attribuite dal legislatore italiano a Stato, Regioni e Università in materia di diritto allo studio universitario (Decreto lgs.n.68/2012).

EDISU Piemonte è un ente dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, ha personalità giuridica di diritto pubblico e può compiere tutti gli atti giuridici necessari per il raggiungimento dei fini statuari.

Opera per favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario ed in modo particolare di:

- a) consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
- b) facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post-universitario;
- c) porre in essere tutti gli interventi necessari o utili affinché gli interessati possano effettivamente esercitare il diritto allo studio universitario.
- d) persegue l'attivazione di servizi diretti alla generalità degli studenti collaborando con gli Atenei, gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e le Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale, tutti aventi sede legale nella Regione Piemonte.

EDISU Piemonte ha un proprio Statuto e disciplina la propria organizzazione e le procedure per lo svolgimento delle sue attività istituzionali mediante appositi regolamenti.

Nell'ambito delle sue attività rientrano anche i controlli di verifica della situazione reddituale e patrimoniale degli studenti per determinare la loro idoneità a ricevere borse di studio, benefici economici o altri aiuti finanziari banditi da EDISU Piemonte, nonché sui loro domicili con eventuali azioni di recupero delle somme percepite indebitamente sulla base di provvedimenti di revoca o di rideterminazione del beneficio.



Questo processo si basa principalmente sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che lo studente deve compilare per dichiarare i propri redditi e patrimoni.

Art. 1

Oggetto dell'accertamento

1. Il presente regolamento determina i criteri e le modalità organizzative di effettuazione dei controlli sulle domande presentate dagli studenti per l'ottenimento dei benefici erogati dall'EDISU Piemonte con riferimento alle condizioni economico-patrimoniali autocertificate (ISEE Universitario e ISEE Parificato) e disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012.

Nel quadro della normativa di riferimento il presente regolamento disciplina quanto segue:

- I. controlli sulla documentazione attestante la composizione familiare, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del nucleo familiare dello studente che richiede i benefici, autocertificati nella DSU per la determinazione del valore ISEE Universitario (o ISEE Parificato nel caso degli studenti internazionali);
 - II. controlli sulla documentazione consolare, in particolare sulla legalizzazione e traduzione degli atti, presentata dagli studenti internazionali;
 - III. controlli sui domicili dichiarati;
 - IV. azioni di recupero dei crediti a fronte dell'adozione di provvedimenti di revoca/rideterminazione del beneficio.
2. Il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti sarà svolto laddove possibile con un metodo omogeneo di verifiche, capace di garantire trasparenza ed uniformità di trattamento dei soggetti sottoposti.
 3. La riscontrata non veridicità comporterà, in ossequio alla normativa vigente, l'approvazione di provvedimenti amministrativi di revoca, decadenza o riduzione dei benefici con eventuale applicazione di sanzioni amministrative e laddove previsto, con segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria competente a verificare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 483, 495, 640 del c.p. o di altri eventualmente ravvisabili.
 4. La revoca del beneficio si prescrive, ai sensi dell'art. 2946 c.c., con il decorso di dieci anni dal percepimento del beneficio medesimo.

I controlli di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti già in essere ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, non ancora conclusi dopo la sua approvazione anche se relativi a benefici erogati in anni precedenti.

5. I controlli sono eseguiti con modalità e tempistiche differenti e riguardano, in particolare, la verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti richiedenti i benefici. Nello specifico EDISU Piemonte effettua accertamenti riguardanti:

- **Ex ante** l'erogazione del beneficio (controllo preventivo):
 - i. documentazione consolare e ISEE Parificato degli studenti internazionali Extra-UE;

- ii. documentazione consolare e ISEE Parificato degli studenti internazionali UE;
- iii. attestazioni ISEE Universitarie e il permesso di soggiorno degli studenti che dichiarano di essere titolari di protezione internazionale, di appartenere allo *status* di rifugiato politico oppure con asilo politico;
- iv. dichiarazioni di studenti riguardanti uno o più componenti del nucleo familiare iscritto all'AIRE oppure il possesso di reddito e/o di patrimonio estero;
- v. attestazioni ISEE Universitarie contenenti annotazioni di omissione/difformità;
- vi. attestazioni ISEE applicabili alle prestazioni universitarie nei confronti del richiedente i benefici;

• **Ex post** l'erogazione del beneficio:

- i. vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di borsa di studio e di servizio abitativo;
- ii. vincitori di borsa di studio e, se fuori sede, di borsa di studio e di servizio abitativo che autocertificano di appartenere allo *status* di studente indipendente;
- iii. autocertificazioni prodotte dagli studenti durante la presentazione della domanda di borsa di studio attraverso la procedura di "Modifica dati" on line;
- iv. autocertificazioni prodotte dagli studenti durante la presentazione della domanda di borsa di studio attraverso la procedura di "Reclamo" on line
- v. studenti idonei assegnatari di servizio abitativo;
- vi. studenti richiedenti tariffa agevolata per il servizio ristorazione;
- vii. studenti stranieri extra UE che si sono avvalsi della conferma dei dati economici nei confronti di EDISU Piemonte, prevista dal DPCM 09.04.2001 con i valori dell'ISEE Parificato presentato all'Ateneo per la richiesta di riduzione delle tasse universitarie.

6. Gli accertamenti relativi alla condizione economica hanno per oggetto i dati economici e patrimoniali dei componenti il nucleo familiare autocertificati per la determinazione dei valori ISE, ISEE, ISP, ISPE e SE.

Art. 2

Procedimento amministrativo e RUP

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario, Responsabile dell'Ufficio Studenti internazionali, accertamento economico e requisiti ISEE (art. 8 commi 1 e 2 L. 241/1990 e s.m.i.), di seguito citato come "Ufficio competente".
2. Ai sensi dell'art. 2946 c.c. la prescrizione per la revoca del beneficio è di 10 anni dalla percezione e pertanto l'Ufficio Studenti internazionali, accertamento economico e requisiti ISEE si riserva, nel suddetto arco temporale, di eseguire i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti successivamente all'erogazione dei benefici.

Art. 2bis

Modalità di esecuzione degli accertamenti ex ante ed ex post

EX ANTE l'erogazione del beneficio

- a. L'avvio dei controlli avviene d'ufficio successivamente all'acquisizione della richiesta del beneficio da parte degli studenti;
- b. la tipologia di controllo riguarda le casistiche elencate all'art. 1 punto 2 del presente regolamento;
- c. gli accertamenti sono eseguiti direttamente dall'Ufficio competente e gli studenti riceveranno comunicazione attraverso la propria pagina personale dello sportello on line oppure attraverso il sistema di ticketing in caso di discordanza;
- d. in caso di non conformità viene richiesta la produzione di ulteriore documentazione al fine di sanare la propria posizione; diversamente gli studenti vengono esclusi dal beneficio richiesto, senza più possibilità di reintegro.

EX POST l'erogazione del beneficio

1. L'iter procedurale può essere seguito da ogni singolo studente sulla propria pagina personale dello sportello on line, alla voce "I miei accertamenti". Le fasi che gli studenti possono visualizzare sul proprio sportello on line sono:
 - a. "non ancora accertato";
 - b. "in fase di accertamento"

Gli esiti dell'accertamento possono essere:

- a. "conforme"
 - b. "difforme"
2. Edisu Piemonte garantisce che i controlli vengono effettuati nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente in materia, per i casi di particolare complessità dei procedimenti amministrativi (art. 2 commi 2, 3 e 4 L 241/1990 e s.m.i.).
3. Gli studenti con esito "difforme" ricevono dall'Ufficio competente una raccomandata A/R o una PEC avente ad oggetto l'avvio del procedimento amministrativo nei propri confronti, così come richiesto dall'art. 7 L. 241/90.

La nota conterrà tutte le informazioni richieste dall'art. 8 della L 241/1990 ovvero la descrizione delle non conformità rilevate e le tempistiche da seguire per la richiesta di visione degli atti e successiva presentazione di memorie scritte e/o documenti sulle quali, una volta valutate dall'ufficio competente, verrà dato esito al diretto interessato sempre a mezzo raccomandata A/R o PEC.



L'accesso al proprio fascicolo avviene esclusivamente con modalità telematica all'indirizzo mail accertamentieconomici@edisu-piemonte.it oppure alla PEC accertamento.economico@cert.edisu.piemonte.it, dal diretto interessato ovvero per il tramite di persona delegata allegando regolare delega unitamente a documento di identità in corso di validità proprio e della persona delegata.

L'Ufficio competente, quindi, procede con l'invio, a mezzo posta elettronica, del fascicolo telematico contenente tutta la documentazione utilizzata per eseguire il controllo. Si fa rilevare che non è previsto alcun accesso diretto al proprio fascicolo.

Dalla ricezione del fascicolo telematico l'interessato o la persona delegata ha a disposizione un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive e/o documenti atti a dimostrare la veridicità di quanto contenuto nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

4. Scaduti i termini per la presentazione delle memorie, l'Ufficio competente redige un atto apposito con il quale vengono resi noti agli studenti oggetto di revoca o rideterminazione dell'importo di borsa di studio con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinate dal comma terzo dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012.
5. L'attività di notificazione degli atti di revoca dei benefici e delle applicazioni delle sanzioni amministrative deve svolgersi secondo modalità che ne garantiscano la piena conoscenza ai destinatari. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare il mancato accoglimento delle memorie e/o dei documenti presentati attraverso raccomandata A/R spedita all'indirizzo di residenza comunicato in fase di richiesta benefici o a mezzo PEC. In caso di trasferimento o irreperibilità l'ufficio svolge tutti i controlli attraverso il Comune dell'ultimo indirizzo comunicato a EDISU.

Si rammenta che la compiuta giacenza, a differenza dell'irreperibilità o del trasferimento, è da intendersi a tutti gli effetti una notifica poiché la raccomandata A/R si considera pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza (Corte di Cassazione N. 27526/20)

Successivamente alla notifica agli interessati della revoca di borsa di studio e irrogazione di sanzioni amministrative, gli stessi possono proporre, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), oppure, entro 120 giorni dalla notifica, può essere promosso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L'Ufficio competente trasmette altresì i nominativi degli studenti oggetto di revoca con irrogazione di sanzione amministrativa agli Atenei di iscrizione in quanto decadono dallo status di vincitore e/o idoneo.

Successivamente l'Ufficio competente è tenuto a trasmettere i medesimi dati alla Guardia di Finanza, avente competenza sul territorio, in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

Fonti di acquisizione dei dati



EDISU Piemonte acquisisce i dati sulla situazione economico patrimoniale del nucleo familiare degli studenti direttamente dall'Anagrafe dei Comuni ovvero dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Tali acquisizioni si rendono necessarie per verificare i seguenti dati:

- esatta composizione del Nucleo Familiare così come definito ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) / ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario), ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato;
- corrispondenza tra redditi dichiarati e redditi risultanti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL);
- corrispondenza tra redditi e trattamenti dichiarati e quelli risultanti nella banca dati del Sistema Informativo ISEE (SII) solo per accertamenti post riforma DPCM 159/2015;
- corrispondenza tra patrimonio immobiliare dichiarato e quello presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio (SISTER);
- corrispondenza dei protocolli di attestazione ISEE e DSU auto-dichiarati in fase di domanda ed effettiva attestazione e DSU presenti in banca dati INPS;
- ogni altro dato ritenuto funzionale per l'accertamento dei dati sopra evidenziati.

I dati così acquisiti vengono utilizzati per effettuare un ricalcolo dell'attestato ISEE/ISEE Parificato, ISEE Universitario, ISEE Parificato al fine di determinare un valore ISEE/ISEE Parificato, ISEE per prestazioni per il diritto allo studio Universitario, ISEE Parificato finale che viene confrontato con quanto autocertificato dagli studenti in fase di richiesta borsa di studio.

CAPITOLO II

ACCERTAMENTI *EX POST* CON ESITO NON CONFORME – RESTITUZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Art. 1

Esito dei controlli

Irregolarità ed omissioni lievi. Sanatoria di errori materiali o di modesta entità NON influenti sul beneficio

Nel caso in cui dal ricalcolo effettuato dall'Ufficio Accertamento Economico, i dati autocertificati dagli studenti risultino contenere lievi irregolarità che, però, non comportino variazioni di fascia né di decadenza dal beneficio, viene verificata la sussistenza dell'applicabilità della sanzione ai sensi

dell'art. 38 del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, così come disciplinato dal successivo art. 3 Capitolo V del presente Regolamento.

Di ogni pratica con lievi irregolarità viene costituito un fascicolo contenente la documentazione di riferimento che viene conservata dall'Ufficio competente nel pieno rispetto della privacy.

Art. 2

Irregolarità influenti sul beneficio

1. Se i dati corretti, rilevati dalle banche dati e/o da documentazione già in possesso o richiesta agli studenti e agli enti certificatori, sono incidenti sul beneficio in base all'ISEE/ISEE Parificato ISPE/ISPEU ricalcolata d'ufficio, si procede alla revoca della borsa di studio ed eventuali altri benefici e/o servizi erogati nel medesimo anno accademico e alle applicazioni delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.
2. Qualora gli studenti abbiano, negli anni successivi, percepito altri benefici, i medesimi decadono da tutti i benefici. Per ulteriori benefici s'intendono tutti i benefici erogati da EDISU Piemonte.
3. Viene, altresì, revocata la borsa di studio agli studenti iscritti ai primi anni per i quali, a seguito dell'accertamento economico, sia stato riscontrato un valore di ISEE/ISEE Parificato superiore a quanto dichiarato nonché superiore alla soglia limite ISEE/ISEE Parificato che, per l'anno di riferimento, distingue i vincitori dagli idonei. Gli studenti vengono ricollocati in graduatoria in considerazione del valore accertato dall'Ufficio.
4. Di ogni pratica con irregolarità influenti sul beneficio viene costituito un fascicolo contenente la documentazione di riferimento che viene conservata dall'Ufficio competente nel pieno rispetto della privacy.

Art. 3

Cause di irregolarità influenti sui benefici

Si verificano nei seguenti casi:

1. superamento della soglia massima di ISEE Universitario consentito dal bando di concorso;
2. superamento della soglia massima di ISPE Universitario, consentito dal bando di concorso, calcolato sulla base del valore ISP diviso per la scala di equivalenza del nucleo familiare;
3. studente che, successivamente all'accertamento economico, risulti privo di uno o entrambi i requisiti per vantare lo *status* di studente indipendente;
4. nucleo familiare che ai fini ISEE Universitario non soddisfa quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia;

5. errata attribuzione della scala di equivalenza;
6. elementi diversi che attribuiscono all'attestazione ISEE Universitaria una difformità rilevante sul beneficio;
7. utilizzo di un'attestazione ISEE ordinario o che si applichi alle Prestazioni Universitarie nei confronti di altre persone del proprio nucleo familiare ai fini ISEE;
8. utilizzo di un'attestazione ISEE, benché Universitaria nei propri confronti, che non risulti più essere in corso di validità;
9. dichiarazioni mendaci o difformi rese tramite autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive o altri strumenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4

Determinazione degli importi da restituire

1. In caso di **Revoca dell'intero importo di borsa**, gli studenti sono tenuti alla restituzione dell'intero importo di borsa di studio erogato, comprensivo dell'eventuale servizio abitativo fruito;
Ai medesimi vengono comminate le sanzioni amministrative ai sensi dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli studenti decadono altresì da qualsiasi beneficio ottenuto perdendo, di conseguenza, la possibilità di percepire ulteriori benefici erogati da EDISU, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio.
2. **Rideterminazione dell'importo di borsa di studio**, ovvero gli studenti sono tenuti a restituire la differenza tra l'importo di borsa di studio pieno che hanno percepito, con quello di importo ridotto, effettivamente spettante. In questi casi agli studenti vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli studenti decadono altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza, avente competenza sul territorio, in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.
3. **Revoca del servizio abitativo**, ovvero gli studenti sono tenuti alla restituzione dell'intero importo di borsa di studio erogato, comprensivo dell'eventuale servizio abitativo fruito;
Ai medesimi vengono comminate le sanzioni amministrative ai sensi dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli studenti decadono altresì da qualsiasi beneficio ottenuto perdendo, di conseguenza, la possibilità di percepire ulteriori benefici erogati da EDISU, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.
4. **Revoca della tariffa agevolata del Servizio Ristorazione**, ovvero agli studenti viene applicata la tariffa intera¹ per il numero dei pasti fruiti nell'anno accademico in cui viene effettuato l'accertamento. Agli studenti vengono, inoltre, comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli studenti decadono altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza

¹ Calcolata sulla base della tariffa intera stabilita dal Regolamento Servizio Ristorazione per l'a.a. in cui viene effettuato l'accertamento.

avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

5. **Rideterminazione della tariffa agevolata del Servizio Ristorazione**, applicabile agli studenti che hanno fruito del Servizio Ristorazione con una tariffa ridotta ma che dall'accertamento risulta che abbiano un valore ISEE e/o ISPE superiore a quanto autocertificato. A causa di tale innalzamento di valore ISEE e/o ISPE, lo studente deve provvedere al pagamento della differenza tra l'importo della tariffa ridotta attribuita a seguito dell'accertamento e la tariffa agevolata fruita con la presentazione dei dati autocertificati. In questi casi agli studenti vengono comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs 68/2012; gli studenti decadono altresì dal beneficio con conseguente perdita ad ottenere ulteriori benefici, nonché viene effettuata la comunicazione alla Guardia di Finanza avente competenza sul territorio in merito alla sussistenza di eventuali ulteriori provvedimenti ed azioni previsti dalla normativa vigente.

È prevista la possibilità di rateizzazione degli importi di borsa di studio da restituire a seguito di revoca o di rideterminazione dell'importo.

La richiesta deve essere effettuata a mezzo email all'indirizzo accertamentieconomici@edisu-piemonte.it per essere successivamente valutata dall'Ufficio competente.

CAPITOLO III

CONTROLLI DA PARTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 1

I controlli

1. La GdF avente competenza sul territorio espleta i controlli ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 DPCM 09.04.2001, dal D.Lgs. 109/1998 s.m.i., dal DPCM 221/1999 s.m.i e dal DPCM 159/2013.
2. La GdF notifica all'interessato la non conformità invitando il medesimo alla presentazione di controdeduzioni. L'esito dell'accertamento viene successivamente comunicato dalla GdF all'ufficio accertamento economico al fine di procedere con la notifica della revoca o della rideterminazione dell'importo, nonché con la notifica delle sanzioni amministrative comminate.
3. L'attività della GdF è limitata alla comunicazione della non conformità agli studenti beneficiari, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa in violazione dell'art. 76 DPR 445/2000.

Art. 2

Collaborazione con la GdF

1. EDISU Piemonte, in attuazione dell'art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nel rispetto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. e in ottemperanza del Protocollo d'Intesa siglato tra l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte e il Comando Regionale della Guardia di Finanza del Piemonte e Valle d'Aosta in data 31 ottobre 2024 Repertorio n. 57/2024, collabora con la Guardia di Finanza per l'effettuazione di controlli volti ad accertare la veridicità dei requisiti economici, patrimoniali, familiari, di domicilio e delle dichiarazioni - ivi comprese quelle rese tramite autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive o altri strumenti previsti dalla normativa vigente - autocertificati dagli studenti beneficiari o richiedenti prestazioni agevolate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
2. EDISU Piemonte mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al proseguimento delle finalità collaborative fornendo informazioni utili successivamente a controlli svolti di tipo preventivo o successivo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate per l'ottenimento dei benefici, delle agevolazioni e dei servizi anche relativamente a quelli erogati in anni precedenti;
3. EDISU Piemonte accoglie, altresì, le richieste di accertamento provenienti dalla Guardia di Finanza e si impegna a fornire ogni documentazione e informazione utile allo svolgimento delle verifiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. L'esito degli accertamenti può costituire elemento determinante per l'adozione di provvedimenti di revoca, decadenza, esclusione o recupero dei benefici concessi, ai sensi del presente regolamento e delle norme vigenti.
5. I controlli di cui al presente articolo sono finalizzati a garantire l'equità nell'accesso ai benefici, contrastare l'indebita percezione di risorse pubbliche e tutelare il corretto utilizzo dei fondi destinati al Diritto allo Studio Universitario concorrendo a garantirne l'equità al loro accesso e contrastando ogni forma di dichiarazione mendace o elusiva.

CAPITOLO IV

CONTROLLI AVENTI AD OGGETTO LE DICHIARAZIONI DI ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO

Art. 1

1. EDISU Piemonte, nell'ambito delle attività di verifica previste dalla normativa vigente in materia di concessione dei benefici, effettua controlli sistematici o a campione sulle dichiarazioni rese dagli studenti relativamente alla propria condizione abitativa, con particolare riferimento alle dichiarazioni di alloggio a titolo oneroso.
2. Tali accertamenti sono finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni relative alla residenza e all'effettiva permanenza nell'alloggio indicato, anche in presenza di regolare contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

3. A tal fine, l'Ente si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, che consente agli Enti per il Diritto allo Studio di segnalare situazioni sospette per l'effettuazione di controlli mirati ai fini della prevenzione e repressione delle irregolarità e degli abusi. L'Ente in virtù del Protocollo d'Intesa siglato con il comando della Guardia di Finanza Piemonte - Valle d'Aosta si impegna inoltre a recepire ed eseguire, nei limiti delle proprie competenze, le richieste pervenute dalla stessa Guardia di Finanza e di disporre atti amministrativi di specifici provvedimenti nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Ai fini della corretta attribuzione dello status di studente "fuori sede", l'Ente può considerare come non veritiera la dichiarazione di domicilio qualora, a seguito di accertamento, risulti che lo studente non risieda o non dimori abitualmente nell'alloggio per il quale ha dichiarato di sostenere un canone di locazione.
5. In caso di sospetta non corrispondenza tra quanto autocertificato e la situazione di fatto, EDISU può sospendere preventivamente l'erogazione della rata di borsa di studio dandone comunicazione allo studente tramite il sistema di ticketing, ovvero convocando, congiuntamente alla Guardia di Finanza, l'interessato per chiedere chiarimenti in merito. Per il corretto svolgimento delle indagini, EDISU può in qualsiasi momento richiedere documentazione aggiuntiva a comprova della situazione abitativa autocertificata.
6. In caso di esito negativo dei controlli, qualora emerga la non corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto, EDISU potrà disporre la revoca dei benefici concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate indebitamente nonché effettuare una segnalazione agli organi competenti per eventuali profili di responsabilità penale o amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti.
7. Gli studenti sono tenuti a collaborare con l'Ente e con gli organi incaricati degli accertamenti, fornendo ogni informazione e documentazione richiesta. Il rifiuto o l'omissione ingiustificata costituisce causa di esclusione dai benefici e può comportare ulteriori conseguenze previste dalla normativa.

CAPITOLO V

SANZIONI



Art. 1

Oggetto e riferimento normativo

1. Nel momento in cui emerge una difformità in termini di superamento della soglia massima consentita e la mancanza di determinati requisiti specifici come, ad esempio, lo status di studente indipendente e/o la presentazione di un ISEE ordinario o annotato o scaduto, l'Ufficio competente deve comminare le sanzioni amministrative di riferimento.
2. Le sanzioni amministrative sono accertate e comminate in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2012, ovvero ai sensi del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. EDISU Piemonte conferma l'applicabilità dell'art. 16 della L. 689/81 e consente il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 entro **sessanta giorni** dalla notifica.
4. Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la sanzione amministrativa irrogata può essere pagata in misura ridotta di un terzo ai sensi della L. 689/81, entro **sessanta giorni** dalla notifica.
5. La sanzione amministrativa comminata è rateizzabile, su richiesta esplicita dell'interessato, fino ad un massimo di 24 rate mensili per importi dovuti fino ad € 4.000,00, con possibilità di innalzare il numero di rate fino a 36, esclusivamente per importi superiori ad € 4.000,00.
6. La rateizzazione viene concessa d'ufficio a tutti gli studenti che ne facciano richiesta, senza dover produrre specifica documentazione atta a dimostrarne la reale necessità.

Art. 2

Sanzioni comminate a seguito di revoca

1. La sanzione amministrativa comminata in applicazione dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 ammonta al triplo dell'importo indebitamente percepito, come previsto dallo stesso articolo 10, comma 3.
2. Per i soli casi di revoca da accertamento economico non conforme viene comminata anche la sanzione amministrativa in applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale sanzione è articolata in misura proporzionale al vantaggio economico

conseguito e l'importo non può superare il triplo del beneficio conseguito calcolato secondo la formula che segue:

$$\text{SANZIONE COMMINATA} = \frac{\text{VALORE ISEE ACCERTATO} * \text{IMPORTO MINIMO DELLA SANZIONE APPLICABILE ALLA TIPOLOGIA STUDENTE}}{\text{VALORE ISEE DICHIARATO} + 1 \text{ (nel caso l'ISEE dichiarato sia pari a ZERO)}}$$

Indipendentemente dall'anno accademico di accertamento economico, il discrimine per la modulazione del calcolo della sanzione amministrativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sempre considerato in riferimento al valore dei due terzi del valore massimo di ISEE di riferimento per ciascun anno.

Anche per gli importi di borsa di studio dedicati alle studentesse iscritte a corsi STEM, il discrimine della modulazione degli scaglioni della sanzione amministrativa di cui sopra è calcolato considerando i due terzi del limite ISEE di riferimento per ciascun anno.

I diversi scaglioni della sanzione si differenziano in base all'importo di beneficio percepito:

- ✓ importo di borsa pieno, ovvero valore ISEE $\leq$ 2/3 limite di riferimento;
- ✓ importo di borsa ridotto, ovvero valore ISEE $>$ 2/3 limite di riferimento.

Alla tipologia di borsa di studio erogata:

- ✓ in sede
- ✓ pendolare
- ✓ fuori sede

L'importo massimo della sanzione irrogabile **non** può superare il valore massimo indicato nello scaglione di appartenenza.

L'importo della sanzione viene arrotondato per difetto all'unità (es. € 3.555,60 → € 3.555,00).

TIPOLOGIA STUDENTE	SANZIONE*
	MINIMO - MASSIMO
1 studenti in sede importo ridotto	€ 500 - € 1.250
2 studente in sede importo pieno	€ 1.251 - € 2.000
3 studente pendolare importo ridotto	€ 2.001 - € 2.750
4 studente pendolare importo pieno	€ 2.751 - € 3.500
5 studente fuori sede importo ridotto	€ 3.501 - € 4.250
6 studente fuori sede importo pieno	€ 4.251 - € 5.000



***Lo scaglione di appartenenza di riferisce all'importo di borsa di studio percepito**

Esempio 1 di sanzione:

Studente fuori sede con importo pieno di borsa di studio a.a. 2024-2025. Borsa percepita € 7.918,37

ISEE dichiarato € 7.648,70

ISEE Accertato € 29.260,68

Calcolo sanzione: $\text{ISEE Accertato} * \text{scaglione appartenenza sulla base dell'importo di borsa di studio percepito} \times 4.251 / \text{ISEE dichiarato}$

$\text{Sanzione} = 29.260,68 * 7.918,37 / 7.648,70$

$\text{Sanzione} = € 30.292,32 \rightarrow$ viene derubricata a € 5.000 in quanto l'importo della sanzione non può superare il triplo dell'importo percepito.

Esempio 2 di sanzione:

Studente pendolare con importo ridotto di borsa di studio a.a. 2024-2025. Borsa percepita € 1.901,00

ISEE dichiarato € 18.337,60

ISEE Accertato € 36.200,20

[Valore dei 2/3 di riferimento per l'a.a. 2024-2025 è € 17.537,51]

Calcolo sanzione: $\text{ISEE Accertato} * \text{scaglione appartenenza sulla base dell'importo di borsa di studio percepito} \times 2.001 / \text{ISEE dichiarato}$

$\text{Sanzione} = 36.200,20 * 2.001 / 18.337,60$

$\text{Sanzione} = € 3.950,00 \rightarrow$ essendo lo scaglione massimo ammontante ad € 2.750, si derubrica l'importo a tale valore.

4. Per gli studenti iscritti a tempo parziale (part-time), vista la natura degli importi ridotti, la sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
5. Per gli studenti oggetto di revoca di solo servizio abitativo l'importo della sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00**.
6. Tale sanzione amministrativa viene comminata altresì agli studenti che siano stati oggetto di revoca di borsa di studio e/o servizio abitativo da parte dell'Ufficio Revoche e il cui accertamento economico abbia esito difforme.
7. Le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3 e D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono altresì previste per gli studenti già oggetto di revoca di qualsivoglia motivo e per i quali l'ufficio competente ravvisi una difformità economica.
8. Per il superamento di ISEE o ISPE, o per la mancanza dei requisiti per rientrare nello *status* dello studente indipendente NON sono previsti casi di esclusione dall'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 68/2012 art. 10 comma 3.

Art. 3

Sanzioni amministrative irrogate per dichiarazione non veritiera, anche nel caso di non superamento di fascia



La sanzione amministrativa prevista dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nel minimo della penalità, ovvero **€ 500,00** se l'Ufficio competente accerta:

1. l'utilizzo di un'attestazione ISEE che **non si applica** alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario nei confronti del richiedente il beneficio;
2. una discordanza, nel quadro FC4 della DSU degli studenti, tra il valore di borsa di studio percepita nell'anno d'imposta di riferimento con quanto dichiarato nella domanda di richiesta benefici;
3. la non veridicità di dati autocertificati come, ad esempio, il possesso della documentazione attestante l'estraneità economica e affettiva di un genitore;
4. l'inadeguatezza della scala di equivalenza attribuita al nucleo familiare nell'attestazione ISEE;
5. la discordanza tra i dati economici confermati dagli studenti internazionali Extra UE con quelli presentati all'Ateneo di iscrizione per il medesimo anno accademico;
6. per gli studenti internazionali con nucleo familiare interamente residente all'estero, che hanno presentato la domanda di borsa di studio avvalendosi della conferma dei dati economici senza presentare l'ISEE ordinario in relazione alla propria situazione reddituale e patrimoniale.

Ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 la sanzione amministrativa irrogata può essere pagata in misura ridotta di un terzo ai sensi della L. 689/81, entro **sessanta giorni** dalla notifica.

Si specifica che il pagamento di tale sanzione può essere rateizzato, così come specificato al successivo art. 4.

Art. 4

Rateizzazione delle sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammessa, su richiesta dell'interessato, la possibilità di ottenere la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche se oggetto di pagamento in misura ridotta, qualora il soggetto si trovi in comprovate condizioni economiche disagiate.
2. La concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza, da inoltrarsi prima della scadenza del termine previsto per il pagamento della sanzione (entro i 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione in caso di pagamento in misura ridotta, ex. art. 16 della Legge 689/1981) e deve essere corredata da idonea documentazione familiare, reddituale o patrimoniale attestante la situazione economica di oggettiva difficoltà.
3. Viene riservata in capo all'Ente la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione, esercitando un potere discrezionale in merito sia alla presenza effettiva della situazione economica disagiata sia alla congruità della proposta di rateizzazione, in termini di numero delle rate, importo minimo e scadenze.
4. In caso di esercizio positivo del potere concessorio da parte di EDISU Piemonte, verrà formalizzato un piano di ammortamento contenente il numero delle rate, gli importi, le date di

scadenza e le modalità di pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata potrà comportare la decadenza dal beneficio e la conseguente iscrizione a ruolo della sanzione residua.

5. La concessione della rateizzazione non sospende i termini per eventuali impugnazioni della sanzione, salvo diversa e specifica previsione normativa.
6. Il modulo per la presentazione della richiesta di rateizzazione è richiedibile all'Ufficio competente all'indirizzo accertamentieconomici@edisu-piemonte.it. L'Ente potrà aggiornare il modulo e la relativa documentazione richiesta in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

Conseguenze dell'accertamento economico non conforme

A seguito dell'accertamento economico non conforme l'Ufficio competente provvede a:

1. sospendere i pagamenti eventualmente predisposti a favore degli studenti oggetti dell'accertamento in attesa della conclusione del procedimento amministrativo in atto;
2. comunicare all'Ateneo di immatricolazione la revoca e/o l'eventuale sanzione amministrativa comminata;
3. sospendere l'eventuale pagamento di benefici successivi fino al saldo del debito a seguito di accertamento economico;
4. comunicare all'Ateneo di immatricolazione la decadenza dal beneficio per la durata del corso degli studi;
5. comunicare all'Ateneo di immatricolazione il blocco della carriera scolastica;
6. attribuire la tariffa intera per la fruizione del Servizio Ristorazione.

Art. 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(artt. 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679)

Gli accertamenti sono svolti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



I dati personali verranno trattati al solo fine di condurre il controllo sulla veridicità dei requisiti economico-patrimoniali ovvero sulla condizione familiare autocertificati dal partecipante al Bando di concorso, anche al fine della revoca e della conseguente restituzione dei benefici concessi.

Per la finalità dichiarata, EDISU Piemonte tratterà informazioni comunicate direttamente dall'Interessato con la compilazione e presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso ovvero reperite autonomamente mediante accesso a banche dati detenute da soggetti terzi istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, Agenzie del territorio ecc.).

A seguito dell'accertamento economico non conforme, il provvedimento di revoca e/o l'eventuale sanzione amministrativa comminata saranno comunicati all'Ateneo di immatricolazione per i provvedimenti di pertinenza, nonché alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.

La presente informativa, come da indicazioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è resa in forma sintetica. Il soggetto interessato può consultare l'informativa completa accedendo alla apposita sezione prevista sul sito internet <https://www.edisu.piemonte.it/it> ovvero direttamente attraverso il seguente link.

Il titolare del trattamento dei dati personali è EDISU Piemonte - Via Madama Cristina, 83 - 10126 Torino (TO). Il titolare del trattamento è contattabile, oltre che all'indirizzo postale indicato, attraverso l'indirizzo di posta elettronica privacy@edisu-piemonte.it

Il Responsabile della Protezione dei dati Personali, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@edisu-piemonte.it.

Art. 3

Abrogazione di norme

A far data dalla sua entrata in vigore, il giorno stesso della sua approvazione con delibera del Consiglio di amministrazione, il presente sostituisce ogni precedente e diversa disposizione Amministrativa disposta da EDISU Piemonte in materia di accertamento sulle domande presentate per ottenere i benefici erogati da EDISU Piemonte.